



## **Titolo**

Prescrizione - art. 40, comma 3 CGS – insindacabilità della regola

## **Descrizione**

I termini di prescrizione sono stati fissati dal legislatore federale con l'art. 40 C.G.S. e, con riguardo alle violazioni relative allo svolgimento delle gare, maturano al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui le stesse sono state poste in essere (lett. a). La regola, che non presenta alcun profilo di irrazionalità o di contrarietà a legge, non può essere sindacata dalla Corte.

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 0031/CFA/2024-2025/F

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Giordano

## **Riferimenti normativi**

art. 40, comma 3 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0031 CFA del 16 settembre 2024 (G.S.D F.C. Lunigiana Pontremolese 1919/Procura federale)**